



COMUNE DI CASTELLEONE

(Provincia di Cremona)

26012 Via Garibaldi, 2 - tel. 0374/356333 - fax 0374/350214
poliziale@comune.castelleone.cr.it

CORPO DI POLIZIA LOCALE

CIRCOLARE SEQUESTRI E FERMI 2019

PREAMBOLO

In data 21 gennaio 2019 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha divulgato la circolare 300/A/559/19/101/20/21/4 che fornisce indicazioni operative in materia di sequestri e fermi di veicoli a seguito delle modifiche apportate ad alcuni articoli del Codice della Strada dal decreto legge 113/2018 convertito in legge 132/2018 con la finalità dichiarata di contenere gli oneri pubblici di custodia dei veicoli fermati o sequestrati incentivando il ricorso ampio e generalizzato all'affidamento immediato del veicolo in custodia al proprietario od al conducente.

CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI

La circolare sottolinea il principio informatore delle modifiche agli artt. 213 e 214 del codice della strada che è individuabile nella previsione in capo agli organi accertatori dell'obbligo di **affidare immediatamente alla responsabilità del privato** "Avente diritto alla custodia" dei veicoli sequestrati o fermati. La stessa circolare elenca puntualmente le figure obbligate in via generale all'assunzione della custodia del veicolo sequestrato o fermato (*vale per tutti i veicoli, anche per motoveicoli e ciclomotori (che secondo la precedente normativa dovevano essere depositati per 30 giorni nella depositaria pubblica)*) nella definizione "**Avente diritto alla custodia**"

- Proprietario
- Conducente
- Obbligati in solido ex **art. 196 cds** l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo,
- Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato;

gerarchia dell'affidamento in custodia

1. **Proprietario**
2. **Conducente** se il proprietario non è a bordo del veicolo o non prontamente reperibile
3. **Altri soggetti obbligati** ex art. 196 cds se presenti
4. **Delegato** da uno dei soggetti di cui sopra a condizione che sia **presente, accetti** la custodia e ne abbia i **requisiti**
5. In caso di **conducente minorenne** il veicolo deve sempre essere affidato ad un genitore o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile, con facoltà di delega in caso di sua assenza

salve le seguenti

eccezioni espresse

- Minorenne
- Chi si trova in stato di manifesta ubriachezza od intossicazione
- Chi manifesta palese infermità mentale
- Chi è sottoposto a misure di sicurezza detentive od a misure di sicurezza (accertata consultando banche dati o mediante autocertificazione di cui all'ALLEGATO 2 della circolare)

luogo della custodia privato

- in territorio italiano
- non soggetto a pubblico passaggio
- di cui il custode abbia la disponibilità anche non esclusiva

- non può essere eccepito il difetto di luogo idoneo nella disponibilità del custode come scriminante, ben potendo il soggetto obbligato, avvalersi anche a proprie spese di altra area privata;
- il nominato custode dovrà indicare il luogo nel quale depositerà il veicolo (non è richiesta autocertificazione)
- è ammessa la comunicazione successiva ("Riserva di dichiarazione") alla Polizia entro 3 giorni previa intimazione ex art. 180 c. 8 nel verbale di contestazione o sequestro

casi particolari di custodia

- FERMO ART. 171 CDS: novità sempre affidamento all'obbligato (prima 214 c. 1 ter –abrogato)
- RITIRO PER SOSP CARTA DI CIRCOLAZIONE 217 CDS : fermo amministrativo con affidamento all'obbligato
- FERMO PER MANCATO PAGAMENTO IMMEDIATO VEICOLI STRANIERI **207 CDS** fa eccezione essendo obbligatorio l'affidamento al **SIVeS**



sanzioni per rifiuto di assumere la custodia o per custodia non conforme alle prescrizioni della Polizia

- sanzione amministrativa pecuniaria da 1818 a 7276
- sospensione patente da 1 a 3 mesi (per 218 cds ritiro immediato della patente)
- la Polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e la sua custodia presso un centro **SIVeS** menzionandolo nel verbale
- la Polizia trasmette immediatamente i verbali alla Prefettura per la comunicazione sul sito agli effetti della confisca breve (5gg)

CONDUZIONE E TRASPORTO FINO AL LUOGO DI CUSTODIA DA PARTE DELL'OBBLIGATO

1. Se non ostino motivi di sicurezza o difetto di requisiti del veicolo o del conducente **il veicolo può essere condotto** nel luogo di custodia dall'affidatario o delegato idoneo, presente o prontamente reperibile;
2. Se ostano motivi di sicurezza o difetto di requisiti il trasporto del veicolo può essere eseguito da qualsiasi soggetto che disponga di mezzo idoneo, a scelta dell'obbligato (anche diverso dal custode acquirente o da soggetto autorizzato alla rimozione ed al soccorso ex art. 175 c. 12)

AFFIDAMENTO AL CUSTODE ACQUIRENTE SIVES

Nei seguenti casi :

- Trasgressore minorenne con impossibilità affidamento a terzi (no sanzione, si facoltà di delega da parte dei genitori assenti)
- Rifiuto di assunzione custodia (+ sanzioni)

- Fermo ex art. 207 cds (targhe estere) e 202 c 2quater cds (cauzione per trasporto merci) (no sanzione per rifiuto)
- Fermo per violazione lex 298/74 (trasporto merci)
- Manifesta infermità di mente od intossicazione (no sanzione)
- **Assenze del trasgressore ed oggettiva impossibilità di reperimento del proprietario o di altro obbligato**
- Trasgressore sottoposto a misura di sicurezza preventiva od a misura di prevenzione (accertata consultando banche dati o mediante autocertificazione di cui all'ALLEGATO 2 della circolare) (no sanzione)
- **Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo (+ sanzioni 213 o 214)**

ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA

- ❖ Verbale di Contestazione
- ❖ Verbale di Fermo/Sequestro con AFFIDAMENTO ALL'AVENTE DIRITTO (ALLEGATO 3)
- ❖ Verbale di Fermo/Sequestro con AFFIDAMENTO AL CUSTODE ACQUIRENTE SIVeS (ALLEGATO 4) con indicazione dei motivi che hanno reso impossibile l'affidamento all'avente diritto
- ❖ Scheda di descrizione dello stato del veicolo (ALLEGATO 6) – in ogni caso
- ❖ RITIRO CARTA DI CIRCOLAZIONE (o Certificato del Ciclomotore) da conservare al Comando (con menzione nel verbale)
- ❖ **trasmissione alla Prefettura** di Cremona di tutti i Verbali
 - **Immediata** (per pubblicazione di 5 gg con effetto ablatorio) nel caso di **consegna del veicolo al Custode Acquirente SIVeS**
 - **Entro 10 giorni** successivi all'**accertamento** nel caso di **consegna all'Avente Diritto**
- ❖ Apposizione di uno o più fogli “nella parte anteriore o sul parabrezza” 394 Reg. CDS “**VEICOLO SOITTOPOSTO A ...**” con “dispositivi che consentono di fissarlo con idonei strumenti che consentono di verificarne ... la sua integrità”
- ❖ Verifica di esistenza GRAVAMI (“provvedimenti amministrativo o giudiziari) al PRA
- ❖ Inserimento SIVeS
- ❖ Notifica verbale di contestazione e di sequestro/fermo all'obbligato (CON INVITO INTEGRATO NEL VERBALE DI SEQUESTRO/FERMO)
- ❖ **AVVISO DELL'OBBLIGO DI ASSUMERE LA CUSTODIA ANCHE SUCCESSIVAMENTE** (solo dopo consegna iniziale al SIVeS) con **AVVISO SPECIFICO NEI VERBALI DI SEQUESTRO/FERMO** con indicazione che **IN DIFETTO IL VEICOLO SARA' TRASFERITO IN PROPRIETA' DEL CUSTODE-ACQUIRENTE DOPO 5 GG DALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA PREFETTURA**

<p>Tenuto conto del presente verbale di <input type="checkbox"/>FERMO <input type="checkbox"/>SEQUESTRO AMMINISTRATIVO in occasione del quale il veicolo è stato affidato in custodia al soggetto retro riportato per <input type="checkbox"/> ASSENZA di conducente o avente diritto alla custodia <input type="checkbox"/> RIFIUTO di conducente o avente diritto alla custodia visto l'art. 213 del C.d.S. SI INVITA Il destinatario del presente atto a provvedere al ritiro immediato del veicolo, assumendone gli oneri di custodia con spese integralmente a suo carico. SI INVITA altresì il destinatario del presente atto a provvedere all'integrale pagamento delle spese sostenute per il recupero, il trasporto e la custodia del veicolo sequestrato. SI AVVISA che, come previsto dall'art. 213, del C.d.S., decorsi 5 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di cui sopra sul sito della Prefettura di Cremona, la mancata assunzione della custodia del veicolo col pagamento delle relative spese determinerà l'immediato trasferimento di proprietà al custode, anche ai soli fini di eventuale rottamazione nel caso che il veicolo presenti grave danneggiamento o deterioramento.</p>
--

RIFIUTO ED OMISSIONE DI TRASPORTO E CUSTODIA	SEQUESTRO
---	------------------

Solo se presente od prontamente reperibile

Art. 213 c. 5, sanzione anche per un solo rifiuto (assunzione custodia o trasporto).

Sanzione pecuniaria da 1818 a 7276 + ritiro per sospensione patente + affidamento veicolo al SIVeS + trasmissione immediata verbali al PREF

RIFIUTO ED OMISSIONE DI TRASPORTO E CUSTODIA

FERMO

Solo se presente od prontamente reperibile

Art. 214 c. 1 sanzione solo espresso rifiuto di assumere la custodia

Sanzione pecuniaria da 1818 a 7276 + ritiro per sospensione patente + affidamento veicolo al SIVeS + trasmissione immediata verbali al PREF

SEQUESTRO O FERMO VEICOLI IN SOSTA o condotti da MINORENNE

eccezione alla regola generale

- ❖ Deposito presso Custode-Acquirente SIVeS
- ❖ NOTIFICA TEMPESTIVA all'obbligato dei verbali con AVVISO-INTIMAZIONE (nel verbale)
- ❖ Eventualmente nuova notifica 140 CPC per irreperibilità (non più

SEQUESTRO O FERMO A SEGUITO DI COMMISSIONE DI REATI

1. REATI NON CDS

213 c. 4 *"E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni."*

Solo per reati di natura dolosa

Se si sono perfezionate le condizioni di procedibilità (Querela se richiesta)

Procedura art. 213 cds (con valutazione oggettiva della pericolosità dell'affidamento in custodia), ev affidamento SIVeS

2. REATI CDS - SEQUESTRO

224 ter cds rinvia a 213 cds

3. REATI CDS - FERMO

224 ter c. 3 cds *"Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile."*

Affidato all'Avente Diritto alla custodia

RESTITUZIONE VEICOLO

- ❖ Verbale di Restituzione
- ❖ Rimozione sigilli eseguita anche dal custode senza formalità
- ❖ Restituzione Carta di Circolazione

PROPRIETARIO - SOGGETTO ESTRANEO ALLA VIOLAZIONE

Situazione soggetta alla valutazione esclusiva del Prefetto

GUIDA DI VEICOLO SEQUESTRATO O FERMATO

213 c. 8 cds e 214 c. 8 cds

Novità : ne risponde solo il custode non il conducente. Sanzioni pecuniarie (no p.m.r. !) + confisca veicolo + revoca patente

Per la guida di terzo **verbali andranno redatti e notificati al custode**

In ogni caso **SEQUESTRO + Affidamento SIVeS (con Verbale di affidamento dando atto nel Verbale di Contestazione della revoca del precedente affidamento e, nel corpo del verbale, indicare le generalità del conducente che non è trasgressore od obbligato ma a lui si dovrà consegnare copia del verbale con indicazione che il veicolo sarà trasferito immediatamente in proprietà del custode-acquirente !)**

Segue immediata comunicazione all'organo di polizia del primo sequestro/fermo

SANZIONI PENALI PER GUIDA DI VEICOLO SEQUESTRATO/FERMATO

- ❖ 334 C.P. SOLO PER VEICOLO SEQUESTRATO non concorre con 213 c. 8 cds per il principio di specialità. Si applica solo nel caso di manifesta volontà di distruggere, disperdere, deteriorare o sottrarre il bene;
- ❖ 334 C.P. NO PER VEICOLO FERMATO (si applica 214 c. 8 cds)
- ❖ 349 c.p. Rimozione di sigilli SI PER VEICOLO SEQUESTRATO/FERMATO, anche al conducente
- ❖ DPR 602/73 FERMO FISCALE . NO perché nel fermo fiscale non è previsto un custode. Non si applica 214 CDS.

RECUPERO COATTIVO DEL VEICOLO

1. Quando il veicolo affidato all'Avente Diritto viene confiscato il custode deve portarlo entro 30 giorni dalla notifica dal Custode Acquirente;
2. In difetto di consegna volontaria si procede al **TRASFERIMENTO COATTIVO** con atto di incarico del Prefetto all'Organo Accertatore che deve assistere il Custode-Acquirente
3. Verbale di Riconsegna
4. CASO **IRREPERIBILITA' DEL VEICOLO CONFISCATO**: L'Organo Accertatore ne dà comunicazione
 - a. Al Prefetto
 - b. Alla Filiale della Agenzia delle Entrate
 - c. Allo SDI

CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CONFISCATO

NO CDS

SI 646 C.P. Appropriazione indebita + recupero veicolo a disposizione del Custode Acquirente

Il Comandante
Dr. Andrea Vicini

Allegati .

- 213 cds
- 214 cds
- ALL 2 autocertificazione
- ALL 3 verbale di affidamento all'avente diritto
- ALL 4 verbale di affidamento al SIVeS
- ALL 9 verbale dissequestro e nulla osta rimozione sigilli
- ALL 10 comunicazioe veicolo non ritirato
- ALL 11 verbale di irreperibilità veicolo confiscato

⁴⁾ MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO E SANZIONE ACCESSORIA DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA.

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'[articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121](#), le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.
4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.
5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276 (⁵⁾), nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 *bis*. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.
6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 *bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953 (⁶⁾). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 *bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.
9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

⁽⁵⁾ Questo articolo è stato così sostituito dall'[art. 23 bis, comma 1, lett. a\), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132](#).

⁽⁶⁾

L'importo della sanzione si riferisce al comma 5.

pagamento entro 5 giorni: non applicabile

pagamento entro 60 giorni: € 1.818

pagamento oltre 60 giorni: € 3.638

⁽⁷⁾

L'importo della sanzione si riferisce al comma 8.

pagamento entro 5 giorni: non applicabile

pagamento entro 60 giorni: € 1.988

pagamento oltre 60 giorni: € 3.976,50

(1) Fermo amministrativo del veicolo.

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenni, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 23 bis, comma 1, lett. b), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.